

# ]HackingTeam[

## ADDENDUM AL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE DEL 1 MARZO 2012

Tra

**H.T. S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor David Vincenzetti, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri (di seguito "**HT**");

e

GIOVANNI CINO, nato a MILANO, il 03/10/1972, residente a CARNATE (MB), Via BARASSI n. 15, C.F. n. CNIGNN72R03F205D e P. IVA n. 06695330966 (di seguito "**Sviluppatore**" e, unitamente a HT, le "**Parti**").

**Premesso che**

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) nell'ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di "*Remote Control System*", con riferimento al quale HT è solo ed esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "**Software**");
- (c) lo Sviluppatore è un libero professionista che opera nel settore informatico e, precisamente, nella progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione di software e dei relativi supporti ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione di tali attività;
- (d) le Parti hanno stipulato in data 1 marzo 2012 un contratto ("**Contratto**") avente quale oggetto lo sviluppo di codice sorgente del Software, così da garantirne la costante e piena efficienza operativa, nonché l'adattamento del Software a nuove piattaforme, con particolare riguardo a quelle "*mobile*", e ogni altra attività attinente o comunque connessa allo sviluppo del Software;
- (e) nel Contratto, avente durata annuale a decorrere dalla sua sottoscrizione, si prevedeva il rinnovo automatico dello stesso per ulteriori 12 mesi;
- (f) il Contratto è stato successivamente rinnovato sino al 28 febbraio 2014 con comunicazione del 1 marzo 2013;
- (g) successivamente le Parti hanno concordato di prorogare il Contratto di un ulteriore anno, pertanto fino al giorno 28 febbraio 2015;
- (h) con l'approssimarsi della scadenza del Contratto, come successivamente modificato, le Parti hanno manifestato interesse ad estendere e rinnovare il Contratto già rinnovato sino al 28 febbraio 2016;
- (i) ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo accordo, restano valide le condizioni pattuite di cui al Contratto.

# ]HackingTeam[

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

## **1. Estensione della durata del contratto (art. 3.1 e 3.2)**

Il Contratto si intende prorogato di ulteriori due anni e pertanto sarà valido fino al giorno 28 febbraio 2017.

L'articolo 3.2 del Contratto è modificato come segue:

3.2 HT e lo Sviluppatore potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione o causa con un preavviso di 60 giorni comunicato per iscritto all'altra parte con raccomandata A/R.

## **2. Modifica art. 6.1 – Corrispettivo**

L'articolo 6.1 del Contratto è sostituito dal seguente articolo:

- 6.1** HT corrisponderà allo Sviluppatore l'importo complessivo e onnicomprensivo di Euro 180.000,00 (centottantamila/00), da intendersi fisso e invariabile, al netto dell'IVA per il periodo 1 marzo 2015 – 28 febbraio 2017.

Il suddetto corrispettivo rappresenta l'intero ed onnicomprensivo importo per le prestazioni e le attività tutte svolte dallo Sviluppatore di cui al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che lo Sviluppatore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento ad HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5 del Contratto.

L'articolo 6.2 del Contratto è sostituito dal seguente articolo:

- 6.2** Il corrispettivo di cui all'art. 6.1 che precede sarà corrisposto in rate mensili di pari importo da pagarsi entro 10gg dall'emissione della relativa fattura.

## **3. Modifica art. 4 – Obblighi dello Sviluppatore**

All'articolo 4 del Contratto, dopo il paragrafo 4.6 è inserito il seguente paragrafo:

- 4.7** Lo Sviluppatore prende atto del fatto che HT ha inteso stipulare il presente Contratto a condizione che, *inter alia*, lo Sviluppatore è libero da vincoli nei confronti dei terzi che possano in qualsiasi modo pregiudicare la libera, legittima e corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte dello Sviluppatore. Lo Sviluppatore si impegna, pertanto, per tutta la durata del Contratto, a non accettare incarichi incompatibili con le attività previste dal presente Contratto che potrebbero compromettere la sua disponibilità e quindi la regolarità e buona riuscita delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto.

# ]HackingTeam[

Fermo restando quanto precede e senza pregiudizio alcuno ai diritti di HT, HT dichiara sin d'ora di essere a conoscenza del fatto che lo sviluppatore svolge, per conto di Hornet Technology International S.r.l. le attività relative a sistemi di sicurezza in ambito di vigilanza e bancario e che tali attività non risultano allo stato incompatibili ai sensi del presente articolo 4.7 con le attività previste dal presente Contratto.

## **4. Modifica art. 7 – Divieto di Concorrenza**

All'articolo 7 del Contratto, dopo il paragrafo 7.2 è inserito il seguente paragrafo:

**7.3** Lo Sviluppatore si impegna, per l'intera durata del presente Contratto e (i) per il periodo di due anni decorrenti dallo scioglimento dello stesso a seguito di recesso per volontà dello Sviluppatore ovvero per scioglimento del Contratto nei casi di risoluzione ai sensi del successivo art.12 (con eccezione del punto 2.1 richiamato dallo stesso articolo); o (ii) per il periodo di sei mesi decorrenti dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, ivi incluso a seguito di recesso da parte di HT o mancato rinnovo; a non svolgere, ad alcun titolo ed in qualsiasi forma, attività in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, e, pertanto:

- (i) a non svolgere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna attività di natura lavorativa, industriale, commerciale o consultiva in favore di società che siano in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, o con servizi o prodotti di HT, o da società ad essa collegate, ovvero, in qualsiasi caso, aventi ad oggetto servizi o prodotti che, per loro natura, possano essere considerati in concorrenza con l'attività principale di HT, come identificata alle premesse (b) del presente Contratto, ovvero le attività di soluzioni di sicurezza offensiva destinata ad uso governativo;
- (ii) a non acquisire e/o detenere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, azioni, quote, interessenze o simili strumenti di partecipazione al capitale di società, joint ventures, aziende, organizzazioni ufficiali o non ufficiali, o comunque in qualsiasi entità giuridica che possa essere considerata concorrente di HT, o di società ad essa collegate con riferimento all'attività principale di HT, come identificata alle premesse (b) del presente Contratto, ovvero le attività di soluzioni di sicurezza offensiva destinata ad uso governativo;
- (iii) a non assumere o stabilire qualsiasi tipo di cooperazione a qualsiasi titolo con persone che siano (o siano state sino a sei mesi precedenti) legate a HT, o a società ad essa collegate, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato di qualsivoglia natura;
- (iv) a non contattare per qualsivoglia ragione clienti di HT, o di società ad essa collegate.

Il divieto di concorrenza summenzionato troverà applicazione con riferimento ai seguenti territori: (i) Paesi delle Americhe (ivi inclusi, Nord America, Centro America e Sud America) (ii) i territori EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) e, inoltre, (iii) qualsiasi territorio in cui si trovino o abbiano un proprio centro di interesse i clienti di HT, presenti e futuri.

In caso di violazione del presente divieto di concorrenza, lo Sviluppatore dovrà corrispondere ad HT, o alle società ad essa collegate, a seconda dei casi, a titolo di penale, una somma pari all'intero corrispettivo dovuto da HT nei dodici mesi precedenti la violazione ovvero, nel caso in cui la violazione venga commessa dopo lo scioglimento del Contratto, nei dodici mesi

# ]HackingTeam[

precedenti lo scioglimento. Resta salvo in ogni caso il diritto di HT, o delle società ad essa collegate a seconda dei casi, ad ottenere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

## 5. Modifica art. 12 – Clausola risolutiva espressa

L'articolo 12 del Contratto è sostituito dal seguente:

- 12.1 In caso di violazione e/o inadempimento da parte dello Sviluppatore di una o più delle obbligazioni di cui agli articoli 2.1, 4.1, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 HT avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..
- 12.2 In caso di violazione e/o inadempimento da parte di HT delle obbligazioni di cui agli articoli 6.1 e 6.2, senza che HT vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dalla comunicazione di formale atto di messa in mora da parte dello Sviluppatore, lo Sviluppatore avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, in caso di esercizio di tale diritto, lo stesso sarà conseguentemente libero dai vincoli previsti esclusivamente dall'art. 7.3, sub (i) e (ii).


## 6. Foro Competente


Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e lo Sviluppatore in connessione con il presente accordo, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

Milano, 28 febbraio 2015

HT S.r.l.

Sviluppatore


  
[DAVID VINCENZETTI]

  
[GIOVANNI CINO]

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c. HT approva espressamente l'art.12.2 del presente Contratto.

Milano, 28 febbraio 2015

HT S.r.l.

  
[DAVID VINCENZETTI]